

CAMERA DEI DEPUTATI N. 633

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BATTAGLIA, GIACCO

Modifiche alla legge 14 febbraio 1974, n. 37, in materia di accesso dei cani guida per privi della vista nei mezzi di trasporto pubblico e nei pubblici esercizi

Presentata il 7 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 14 febbraio 1974, n. 37, come modificata ed integrata dalla legge 25 agosto 1988, n. 376, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico un importante principio di civiltà, consentendo ai ciechi il diritto di accedere sia ai mezzi di trasporto che ai locali aperti al pubblico accompagnati dal proprio cane guida che, come è noto, è uno strumento di fondamentale importanza per l'autonomia e la mobilità di molti minorati della vista.

Questa legge vede, però, gravemente ridotta la propria efficacia dal comportamento dei responsabili della gestione degli esercizi pubblici che, direttamente o indirettamente, dal momento che la legge è sprovvista di un adeguato apparato sanzionatorio, pongono ostacoli o ricercano espe-

dienti per impedire l'ingresso dei cani guida che accompagnano i ciechi. Da qui la necessità di intervenire legislativamente con una sanzione pecuniaria a carico dei responsabili della violazione degli obblighi derivanti dalla legge, che non solo serve da deterrente, ma che serve anche a colpire chi non ottempera al dettato legislativo.

Inoltre, appare opportuno integrare il medesimo testo legislativo con l'introduzione di un comma, che consenta l'accesso dei cani guida ai medesimi ambienti anche senza la museruola, in quanto si tratta di animali specificamente addestrati ed abituati a convivere con gli esseri umani, selezionati tra esemplari particolarmente mansueti e del tutto innocui.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo unico della legge 14 febbraio 1974, n. 37, e successive modificazioni, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

«I titolari degli esercizi di cui al secondo comma che impediscano od ostacolino, direttamente o indirettamente, l'accesso ai privi della vista accompagnati dal proprio cane guida, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 5.000.000.

Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma, il privo della vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche senza la museruola ».

